

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 980}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, MASTRANTUONO, VAIRO, NICOLOSI

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernenti la diffusione di notizie con il mezzo televisivo

Presentata il 9 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione si intende apportare una serie di ritocchi alla legge sulla stampa varata l'8 febbraio 1948 e recante il n. 47, estendendo tale normativa anche alle notizie diffuse a mezzo televisione. È ovvio che il legislatore non poteva prevedere che la scienza tecnologica raggiungesse i traguardi conseguiti con la televisione che costituisce un mezzo di diffusione che incide notevolmente sulle coscienze dei cittadini.

Nel rinviare all'articolato della proposta di legge, ne auguriamo una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il titolo della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente: « Disposizioni sulla stampa e sulle notizie diffuse con il mezzo televisivo ».

ART. 2.

1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì considerati equiparati alla stampa o agli stampati tutte le notizie e fatti trasmessi a mezzo televisione, via etere o via cavo ».

ART. 3.

1. All'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« È fatto obbligo all'editore e al direttore responsabile delle televisioni di registrare e conservare in archivio per la durata di tre anni tutto il materiale e le notizie trasmesse. In caso di inosservanza è prevista la sanzione della multa da lire cinque milioni a lire cento milioni e in caso di recidiva la revoca della concessione da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« La cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa e della televisione via etere o via cavo appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise ».

ART. 5.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:

« Il giudice, qualora sia impossibilitato ad emettere la sentenza nel termine di cui al quarto comma, richiede tempestivamente al procuratore generale espressa autorizzazione per la proroga di tale termine di ulteriori trenta giorni ».

ART. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o della televisione via etere o via cavo o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione ».